



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0015182 P-4.37.1
del 01/10/2019



Roma,

Al Presidente della Regione Lombardia
Milano

presidenza@pec.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Ministero dell'Ambiente della Tutela del
territorio e del Mare

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
ufficiollegislativo@pec.minambiente.it

OGGETTO : Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/2087 del 31 luglio 2019
. Diffida ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 4, della legge n. 157/1992

Si trasmette, ai sensi e per le finalità della norma statale indicata in oggetto, l'unito atto di diffida a firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Prof. Francesco Boccia, concernente l'indicata deliberazione regionale n. . XI/2087 del 31 luglio 2019

Il Capo del Dipartimento
Eugenio Gallozzi



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;

VISTO, in particolare l’articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ove è previsto che le deroghe alle norme sulla protezione della fauna selvatica “*possono essere disposte [] solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti [] e devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia XI/2087 del 31 luglio 2019, recante “*Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell’articolo 9, comma 1 lettera C, direttiva 2009/147/CE e articoli 4 e 19 bis della legge 157/92*”, con la quale la regione Lombardia ha autorizzato l’attivazione di impianti per la cattura di uccelli selvatici ai fini di richiami vivi da utilizzarsi nella caccia da appostamento appartenenti alle seguenti specie: Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo e Cesena, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE;

CONSIDERATO che, con la citata delibera XI/2087 del 31 luglio 2019, la regione Lombardia ha disatteso il parere sfavorevole espresso, ai sensi dell’articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, in data 4 aprile 2019, prot. 23011;

ATTESO che la Regione, nel richiamare il menzionato parere negativo reso dall’ISPRA il 4 aprile 2019, non ha riscontrato le argomentazioni poste dall’Istituto a fondamento del parere, che fanno riferimento all’assenza di un quadro istruttorio con aspetti innovativi che possano giustificare la deroga al divieto, superando anche le obiezioni già espresse in pareri forniti dall’ISPRA per le analoghe richieste presentate dalla medesima Regione per le precedenti stagioni venatorie;

RITENUTO che le “*altre soluzioni*” includono la riduzione del ricorso alla tecnica della cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi, posto che ai sensi della direttiva 2009/147/CE la pratica venatoria è ammessa ma non deve incidere sul bene primario della conservazione delle specie;

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha aperto nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione 2014/2006, per violazione della direttiva 2009/147/CE e, in particolare, per violazione del divieto al ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura degli uccelli da richiamo non previsti dall’articolo 8 della medesima direttiva;

ATTESO che, al fine di archiviare la menzionata procedura d’infrazione 2014/2006, con l’articolo 21 della legge 29 luglio 2015, n. 115, è stata apportata una modifica all’articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedendo che per la cattura di uccelli ai fini di richiamo non possono essere utilizzati i mezzi vietati dell’allegato IV della direttiva 2009/147/CE, tra cui le reti ampiamente utilizzate, invece, negli impianti di cattura come indicato nella citata delibera XI/2087 del 31 luglio 2019;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che con nota 5 agosto 2016 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato il Presidente della Conferenza delle Regioni e i Presidenti delle Regioni che la Commissione europea ha archiviato la citata procedura d'infrazione 2014/2006, solo dopo l'avvenuta conferma che nella stagione venatoria 2015-2016 non erano state autorizzate deroghe per la cattura di uccelli selvatici ai fini di richiami vivi, ed ha al contempo comunicato che il regime delle deroghe può essere legittimamente attivato laddove sia accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste;

ATTESO che la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione 2014/2006 il 16 giugno 2016;

PRESO ATTO che, con nota prot. 20184 dell'8 agosto 2019, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha formalmente invitato la regione Lombardia ad adeguare la propria deliberazione XI/2087 del 31 luglio 2019 conformemente a quanto disposto dall'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al parere reso da ISPRA in data 4 aprile 2019, informando, altresì, che in caso di mancato riscontro entro il termine di quindici giorni, avrebbe attivato la procedura di diffida prevista dall'articolo 19-bis, comma 4, della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157;

PRESO ATTO che la regione Lombardia nel riscontrare l'anzidetta richiesta conformativa, con nota PEC del 9 agosto 2019, ha comunicato che la "*richiesta di codesto Ministero, sarà sottoposta alla prima seduta utile alla valutazione della Giunta Regionale, organo competente ai fini dell'attuazione della Direttiva 2009/147/CE*";

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta scadenza del termine assegnato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Lombardia non ha fornito alcun riscontro;

VISTO l'articolo 19-bis, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ove è previsto che "*il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento*";

SU PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il DPCM 26 settembre 2019, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie On. Prof. Francesco Boccia a esercitare le funzioni in materia di Affari regionali e autonomie, ed in particolare con l'articolo 1, lettera f), la "*promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie e esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli articoli 120 della Costituzione, 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157*"



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

DIFFIDA

la regione Lombardia ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri potrà disporre l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia XI/2087 del 31 luglio 2019, ai sensi di quanto previsto all'articolo 19-*bis*, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Roma,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

On. Prof. Francesco Boccia